

- 4) In caso di risposta affermativa alla seconda e/o alla terza questione: se vada ugualmente riconosciuta la necessità oggettiva di un reballaggio mediante «reboxing» ai sensi delle cinque condizioni di esaurimento per il riconfezionamento (v. [OMISSIS] sentenze dell'11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, punto 79, e del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C-348/04, EU:C:2007:249, punto 21) nel caso in cui le autorità nazionali dichiarino, nei loro attuali orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della direttiva sui medicinali falsificati o in altri analoghi comunicati delle autorità, che la risigillatura di imballaggi aperti non sia di norma consentita, o almeno sia ammessa solo in via eccezionale e a condizioni rigorose.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
- (<sup>2</sup>) Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU 2011, L 174, pag. 74).
- (<sup>3</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU 2016, L 32, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania) il  
2 giugno 2020 — I GmbH / Finanzamt H**

(Causa C-228/20)

(2020/C 271/34)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Niedersächsisches Finanzgericht

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* I GmbH

*Resistente:* Finanzamt H

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, punto 14, lettera b), dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sul fatturato; in prosieguo: l'«UStG») sia compatibile con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (<sup>1</sup>), nei limiti in cui l'esenzione a favore degli ospedali che non sono enti di diritto pubblico sia subordinata alla condizione che gli ospedali siano autorizzati ai sensi dell'articolo 108 del libro V del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: lo «SGB V»).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: a quali condizioni l'ospedalizzazione assicurata da ospedali di diritto privato possa essere considerata «[a condizioni] sociali analoghe», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, a quella assicurata da enti di diritto pubblico.

(<sup>1</sup>) GU 2006, L 347, pag. 1.